



Il trattato internazionale sul commercio delle armi

a cura di Natalino Ronzitti*

n. 42 – ottobre 2013

ABSTRACT – Il 2 aprile 2013 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (AG) ha adottato ad ampia maggioranza una risoluzione che incorpora il Trattato internazionale sul commercio delle armi (Arms Trade Treaty, ATT). Il Trattato, già sottoscritto da 112 Stati e ratificato da sette, entrerà in vigore dopo 50 ratifiche. Si tratta del primo trattato in materia dopo quello concluso sotto l'egida della Società delle Nazioni nel 1925 e mai entrato in vigore.

L'ATT non vieta il commercio internazionale di armi convenzionali: aspira invece a migliorarne la regolamentazione rendendola più stringente e trasparente. Il Trattato impone infatti una serie di proibizioni per quanto riguarda l'esportazione, l'importazione, il transito e l'intermediazione nel settore degli armamenti. La sfera di applicazione è limitata ad un numero ristretto di armi, coincidente con quelle disciplinate dal Registro delle Nazioni Unite con l'aggiunta significativa delle armi di piccolo calibro. L'ATT istituisce inoltre un sistema di controllo basato su rapporti annuali degli Stati contraenti, sull'istituzione di un Segretariato e su una Conferenza degli Stati parte.

Come ogni trattato a livello universale, l'ATT è il frutto di compromessi tra le diverse esigenze. I suoi limiti, in particolare la sua limitata sfera di applicazione ed il poco stringente sistema di controllo, non possono essere sottaciuti. Tuttavia, si tratta pur sempre del primo strumento a livello universale in materia di commercio delle armi convenzionali, e la sua entrata in vigore non potrà non contribuire alla realizzazione dei principi inseriti nel Preambolo del Trattato.

* Il prof. Natalino Ronzitti è Professore emerito di Diritto internazionale presso l'università Luiss (Roma) e consigliere scientifico dello IAI.

Premessa

Il 2 aprile 2013 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (AG) ha adottato una risoluzione che incorpora il Trattato internazionale sul commercio delle armi (*Arms Trade Treaty*, ATT), con un'ampia maggioranza: 156 voti a favore, tre contrari (Corea del Nord, Iran e Siria) e 23 astensioni (tra cui Arabia Saudita, Cina, Cuba, Federazione Russa, India, Indonesia).

L'opposizione di taluni Stati ha impedito che il Trattato fosse adottato per *consensus*, cioè in assenza di obiezioni formali da parte di Stati membri, come era stato raccomandato dalla risoluzione 63/48 dell'AG del 2009 che aveva predisposto la convocazione di una conferenza negoziale nel 2012. Una seconda conferenza era stata quindi convocata per il 18-23 marzo 2013 (A/Res 67/234). Nonostante gli sforzi del Segretario Generale delle Nazioni Unite non è stato possibile raggiungere il *consensus*: il testo di negoziato è stato quindi incorporato in una risoluzione dell'AG (A/67/L. 58), che non richiede il *consensus* per la sua approvazione.

L'ATT è stato quindi aperto alla firma il 3 giugno 2013 ed è stato immediatamente sottoscritto da 67 Stati (tra cui l'Italia). Alla data del 25 settembre si contano già 112 firme, tra cui quella significativa degli Stati Uniti e sette ratifiche (Antigua e Barbuda, Costa Rica, Guyana, Islanda, Messico, Nigeria, Trinidad e Tobago).

La positiva conclusione dei negoziati sull'ATT è stata possibile grazie alle pressioni delle organizzazioni non governative e dell'opinione pubblica mondiale, già stimolata da una iniziativa dei premi Nobel nel 1995 che si è poi sostanziata in una conferenza a New York nel 1997. Tali iniziative sono state di stimolo per la successiva azione del Segretario Generale delle Nazioni Unite e l'adozione della risoluzione 61/89 dell'AG del 18 ottobre 2006, che ha messo in moto il processo negoziale conclusosi con successo dopo sette anni. Di particolare importanza è stato il cambiamento di posizione degli Stati Uniti, che nel 2009 hanno annunciato che avrebbero finalmente votato a favore della convocazione di una conferenza per la conclusione di un trattato sul commercio delle armi, finora osteggiato da Washington.

Il nodo fondamentale, poi superato, era relativo alla disciplina del commercio delle armi all'interno di uno Stato parte, disposizione inaccettabile per la potente lobby Usa sulla produzione e commercio delle armi. L'ATT è in parte frutto di quella che viene chiamata "popular diplomacy" e che vanta fra i propri successi la conclusione di taluni trattati di disarmo come quelli sulle mine antipersona (Convenzione di Ottawa del 1997) e sulle bombe a grappolo (Convenzione di Oslo del 2008).

Precedenti

Per reperire un precedente occorre risalire al tempo della Società delle Nazioni (SDN). Il Patto della SDN conteneva talune disposizioni relative agli armamenti tutto sommato più avanzate di quelle inserite nella Carta delle Nazioni Unite. Innanzitutto vi erano regole in materia di traffico di armi. Veniva considerata con sfavore la fabbricazione di armi da parte di privati, tanto che in virtù dell'art. 8, par. 5, i membri convenivano che la fabbricazione di munizioni e strumenti di guerra da parte dei privati si prestava a gravi obiezioni. La disposizione proseguiva attribuendo al Consiglio il compito di formulare suggerimenti "per prevenire gli effetti perniciosi" della fabbricazione di armi da parte di privati, tenendo conto delle

necessità di quei paesi che fossero privi di un'industria bellica. Un articolo del Patto, infine, affidava alla Società delle Nazioni il compito di istituire un'adeguata sorveglianza sul commercio di armi (art. 23 d), ritenendo che il trasferimento di armi verso certe aree potesse arrecare un pregiudizio alla pace

I tentativi compiuti nel quadro della Società delle Nazioni per disciplinare il traffico degli armamenti o per stabilire concrete misure di disarmo erano però votati all'insuccesso. Il 17 giugno 1925 fu aperta alla firma, a Ginevra, una Convenzione sul controllo del commercio internazionale delle armi, munizioni e dei materiali da guerra. Il suo scopo era sottoporre ad un regime generale ed efficace di controllo e trasparenza il commercio internazionale delle armi, e proibire l'importazione o l'esportazione di armi il cui impiego fosse vietato dal diritto internazionale. La Convenzione, però, non entrò mai in vigore. Essa rappresenta tuttavia un precedente interessante, a cui sarebbe dovuta seguire una ulteriore convenzione relativa alla fabbricazione di armi, come richiesto dai paesi importatori. Ma la mancata entrata in vigore della Convenzione del 1925 fece naufragare ogni tentativo di ulteriore disciplina della materia.

Struttura dell'ATT

A differenza degli strumenti precedenti (vedi Box 1 a fine Nota), l'ATT non è né un trattato di disarmo né, a stretto rigore, un trattato di non proliferazione. Esso si compone di 27 articoli, incluse le clausole finali.

Le disposizioni sono precedute da un lungo preambolo, che con una tecnica innovativa comprende una serie di principi che gli Stati parte si impegnano a seguire e che sono per taluni aspetti mutuati dalla Carta delle Nazioni Unite. Il preambolo è uno degli elementi da tenere nella dovuta considerazione per l'interpretazione di un trattato. Contro facili entusiasmi, l'ATT mette subito in chiaro tra i principi del preambolo che esso non è destinato a vietare in toto il trasferimento e la produzione di armi convenzionali. Tra i principi è infatti sottolineato "Il rispetto dell'interesse legittimo di ogni Stato ad acquisire armi convenzionali per esercitare il proprio diritto alla legittima autodifesa e per contribuire alle operazioni di mantenimento della pace nonché di produrre, esportare, importare, e trasferire armi convenzionali".

In altri termini l'ATT non vieta il commercio internazionale di armi convenzionali ma è volto, come esplicitato nell'art. 1 (Obiettivi e Finalità), a regolare e migliorare la regolamentazione del commercio internazionale di armi, anche al fine di prevenire ed eliminare il commercio illegale e prevenire la loro diversione.

Oggetto dell'ATT

Il Trattato ha per oggetto le **sette categorie di armi convenzionali** incluse nel Registro delle Armi Convenzionali tenuto presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite: carri armati, autoveicoli corazzati da combattimento, sistemi di artiglieria di grosso calibro, aerei da combattimento, elicotteri d'assalto, navi da guerra, missili e lanciatori di missili. Inoltre il Trattato si applica anche alle **armi leggere e di piccolo calibro**. Punto molto importante, poiché è notorio il numero delle vittime causato dalle armi di

piccolo calibro specialmente nei conflitti interni. Tali armi erano finora oggetto di regolamentazione in virtù del Protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, allegato alla Convenzione ONU contro la criminalità transnazionale organizzata (2001).

Le attività oggetto di disciplina, tutte ricondotte sotto la voce “trasferimento”, comprendono **l’esportazione, importazione, transito, trasbordo e intermediazione** di armi. Attività, quest’ultima, in genere non espressamente regolamentata.

Non vengono esplicitamente menzionati alcuni tipi di armamento, come i droni e i sistemi elettronici, che hanno assunto un’importanza strategica fondamentale, né, quanto alle attività, è chiarito se il trasferimento a titolo gratuito (dono) di un’arma ricada sotto la disciplina del trasferimento. Dichiarazioni interpretative formulate al momento della firma o della ratifica del Trattato potranno apportare un chiarimento, così come la Conferenza degli Stati parte, cui spetta, tra l’altro, di esaminare tutte le questioni che sorgono dall’interpretazione del Trattato (art. 17, 4, d).

Oggetto del Trattato è pure l’esportazione di munizioni sparate, lanciate o scaricate dalle armi indicate precedentemente, così come le parti e componenti destinati all’assemblaggio delle armi oggetto di disciplina.

Obblighi imposti dal Trattato

Il Trattato impone innanzitutto una serie di proibizioni per quanto riguarda il trasferimento di armi da esso disciplinate, con l’avvertenza che il trasferimento comprende le attività di esportazione, importazione, transito, trasbordo e intermediazione di armi. Il trasferimento è proibito quando:

- a) Sia contrario agli obblighi derivanti da misure adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in virtù dal Capitolo VII (es. embargo di armi);
- b) Sia suscettibile di violare obblighi derivanti dai trattati internazionali di cui lo Stato contraente sia parte;
- c) Qualora lo Stato parte sia a conoscenza che le armi possano essere utilizzate per commettere crimini internazionali (genocidio, crimini di guerra, crimini contro l’umanità) o infrazioni gravi delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 o altri crimini internazionali previste dai trattati di cui lo Stato contraente sia parte. La formula è volutamente restrittiva mancando un riferimento all’art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e ai crimini previsti dalle norme dello Statuto della Corte penale internazionale, che siano dichiarative del diritto internazionale consuetudinario. Per questo la Svizzera ha affermato che considera la dizione “altri crimini internazionali” come comprensiva delle serie violazioni dell’art. 3 comune delle quattro Convenzioni, che disciplina i conflitti armati non internazionali.

Le proibizioni ora esposte sono regolamentate dall’art. 6 del Trattato. Taluno ha affermato che il Trattato disciplina solo il trasferimento di armi tra Stati e non quello verso attori non statali. A nostro parere tale interpretazione restrittiva è inaccettabile. È vero che nell’ATT non vi sono disposizioni ad hoc per quanto riguarda gli attori non statali, omissione lamentata da alcuni Stati, in particolare per quanto riguarda gli attori non statali “non autorizzati” (Federazione Russa, Sudan). Ma ciò non toglie che l’art. 6 debba essere interpretato estensivamente nel senso che esso proibisca il trasferimento nei confronti di qualsiasi

attore, statale o non statale, qualora il trasferimento sia interdetto da una delle proibizioni sopra elencate. Pertanto il trasferimento ad un movimento insurrezionale è vietato, qualora sia proibito dall'art. 6 e indipendentemente da ogni altra considerazione sul divieto di trasferimento di armi agli insorti, secondo il diritto internazionale generale.

Il Trattato quindi disciplina più o meno dettagliatamente le singole attività in cui il trasferimento consiste: esportazione (art. 7), importazione (art. 8), transito o trasbordo (art. 9), intermediazione (art. 10), imponendo in quest'ultimo caso l'adozione di una legislazione ad hoc allo Stato contraente.

Da rimarcare che tra i criteri che dovranno essere presi in considerazione dallo Stato esportatore ai fini di proibire l'esportazione è incluso il rischio che le armi "possano essere utilizzate per commettere o facilitare gravi atti di violenza di genere o atti di violenza contro donne o bambini" (art. 7, par. 4), soggetti che, come detto nel preambolo, costituiscono la grande maggioranza delle persone colpite dai conflitti armati e dalla violenza bellica.

Tra le fattispecie regolamentate vi è pure la "diversione" nel trasferimento di armi convenzionali (art. 11), fenomeno assai frequente nel commercio internazionale delle armi. La disposizione detta una serie di misure imponendo innanzitutto un impegno che ciascun contraente deve assumere mediante il proprio regime nazionale di controllo. La disposizione, peraltro, non ha un contenuto prescrittivo molto stringente, poiché è spesso formulata come un "incoraggiamento" agli Stati a prendere determinate misure, che hanno talvolta mero carattere esemplificativo (ad es. art. 11, par. 5 "gli Stati parti sono incoraggiati a scambiarsi informazioni etc.")

Sistema di controllo

I trattati relativi alle armi postulano, per la loro attuazione e osservanza, un sistema di controllo che è più o meno intrusivo. In assenza di regole di natura generale, il sistema dipende da ciascun trattato e dalla volontà dei negoziatori. Quello previsto dall'ATT non è particolarmente intrusivo. Esso è incentrato nel sistema dei rapporti, nell'istituzione di un Segretariato e nella Conferenza degli Stati parte. Altre misure, come la conservazione dei registri nazionali delle autorizzazioni all'esportazione (art. 12) o la cooperazione internazionale, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni (art. 15), appaiono più come misure volte a rafforzare la fiducia che effettive misure di controllo.

È prevista l'istituzione di un Segretariato (art. 18) e, in attesa dell'entrata in vigore del Trattato, un Segretariato provvisorio. Al Segretariato saranno trasmessi i rapporti che dovranno essere compilati dagli Stati parte entro un anno dall'entrata in vigore del Trattato (art. 13). Dopodiché, a cadenza annuale, ogni Stato parte dovrà fornire al Segretariato un rapporto sull'import/export di armi. I rapporti saranno fatti circolare tra gli Stati parte. Da notare che lo Stato ha la facoltà di escludere dal rapporto informazioni di "natura commerciale sensibile o riguardanti la sicurezza nazionale". Un ruolo potrebbe spettare anche alla Conferenza degli Stati parte, cui compete di esaminare l'attuazione del Trattato e adottare raccomandazioni pertinenti. Tra l'altro, è anche prevista la possibilità di convocare riunioni straordinarie, purché la richiesta sia sostenuta da almeno due terzi degli Stati parte.

Emendamento e risoluzione delle controversie

Come altri trattati, è prevista una procedura di emendamento: le proposte di emendamento potranno essere sottoposte alla Conferenza degli Stati parte non prima che siano trascorsi sei anni dall'entrata in vigore del Trattato. Successivamente, gli emendamenti potranno essere esaminati ogni tre anni. La procedura di emendamento non è una procedura semplificata, ma presuppone che l'emendamento, una volta adottato dalla Conferenza, entri in vigore solo dopo l'accettazione dello Stato parte, con una disciplina abbastanza dettagliata.

Quanto alla risoluzione delle controversie, sono previsti tutti i mezzi stabiliti dall'art. 33 della Carta delle Nazioni Unite, cioè negoziato, mediazione, conciliazione giurisdizione o ogni altro mezzo pacifico, incluso l'arbitrato. Non è previsto alcun modo di soluzione obbligatoria e quindi anche per l'arbitrato occorrerà stipulare un compromesso ad hoc.

Entrata in vigore e recesso

L'ATT entrerà in vigore dopo 50 ratifiche. Una soglia abbastanza alta, ma conforme alle clausole relative ai trattati in materia di armi, che prevedono anche un numero superiore di ratifiche (ad es. il Trattato sul disarmo chimico ne prevede 65). Di rilievo è che uno Stato che abbia ratificato (o semplicemente firmato) possa esprimere la sua volontà di applicare provvisoriamente il trattato prima della sua entrata in vigore. Ma l'entrata in vigore a titolo provvisorio è limitata agli artt. 6 e 7, che prevedono, rispettivamente, le proibizioni in materia di trasferimento di armi e gli obblighi a carico dello Stato esportatore.

Il Trattato è stipulato per una durata illimitata. Il recesso è ammesso, praticamente a discrezione dello Stato parte. La notifica del recesso può (si badi bene può, non deve) essere accompagnata da una spiegazione delle motivazioni che hanno indotto lo Stato a recedere. Il Trattato ammette riserve purché, ovviamente non siano incompatibili con l'oggetto e lo scopo del trattato.

Singolare è la clausola per cui il Trattato non possa essere invocato per "annullare la validità degli accordi di cooperazione in materia di difesa conclusi tra gli Stati parte" (art. 26, par. 2). A parte l'erronea formulazione della disposizione (ricorrendo se mai una causa di estinzione e non di nullità del trattato), la successione nel tempo di trattati sulla stessa materia comporta che il trattato posteriore estingua quello anteriore solo se l'intera materia del trattato anteriore è disciplinata da quello posteriore. Quanto al par. 1 della stessa disposizione, per cui il Trattato non pregiudica gli obblighi derivanti da accordi internazionali, esistenti o "futuri", di cui siano parte gli Stati contraenti, si precisa che tali obblighi debbano essere coerenti con quelli derivanti dall'ATT. L'aggiunta, che non compariva nel precedente progetto, limita (ma non elimina del tutto) una scappatoia che avrebbe reso evanescenti buona parte dei doveri derivanti dall'ATT.

Esecuzione

L'art. 14 stabilisce che ciascun contraente "adotterà le misure necessarie per far applicare le leggi e i regolamenti nazionali in attuazione dei provvedimenti del presente Trattato". L'adozione di misure interne di adattamento si presenta quindi come un preciso dovere derivante dal Trattato. L'art. 5 stabilisce inoltre disposizioni dettagliate per quanto riguarda, tra l'altro, la designazione delle competenti autorità

nazionali incaricate di sorvegliare il regime di controllo e la nomina di uno o più punti nazionali di contatto che dovranno interagire con le autorità designate dagli altri Stati parte. Le norme del Trattato non sono *self-executing* e postulano misure ad hoc, come è specificato nei vari articoli.

Per quanto riguarda l'ordinamento italiano il disegno di legge approvato in via definitiva dal Senato il 25 settembre 2013, oltre ad autorizzare il Presidente della Repubblica a ratificare il Trattato, contiene l'ordine di esecuzione nell'ordinamento interno. Alla data del 30 settembre, il provvedimento non risultava ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale: vedi GU n. 229 del 30/9/2013. Si è ritenuto pertanto sufficiente attuare l'adattamento mediante "procedimento speciale" e non mediante "procedimento ordinario", cioè con una disciplina dettagliata che riformulasse le norme dell'ATT, poiché il nostro ordinamento già contiene gli strumenti necessari per attuare il Trattato. Eventuali integrazioni che si rendessero necessarie potrebbero essere adottate in via regolamentare. La legislazione in materia è quella contenuta nella Legge 185 del 9 luglio 1990 e successive modificazioni, specialmente per adeguare la normativa italiana a quella Ue in materia di scambi intracomunitari (decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, di attuazione della Direttiva UE 43/2009). La legge italiana contempla anche l'autorità incaricata di rilasciare le autorizzazioni alle esportazioni, importazioni e transito dei materiali di armamento, cioè l'UAMA (Unità per le autorizzazioni di materiale d'armamento).

Firma e ratifica

Solo gli Stati membri e non l'Ue possono firmare e ratificare il Trattato. Tuttavia essi debbono essere debitamente autorizzati dall'Ue poiché l'ATT riguarda materie di competenza comunitaria. Per poter venire incontro all'esigenza di firmare il Trattato in occasione della cerimonia solenne del 3 giugno a New York, si è convenuto di adottare due atti distinti, rispettivamente, per l'autorizzazione alla firma e alla ratifica.

Con Decisione 2013/269/PESC del Consiglio del 27 maggio 2013, il Consiglio ha "esortato" gli Stati membri a firmare il Trattato nella cerimonia del 3 giugno o comunque appena possibile dopo tale data (art. 2). L'autorizzazione alla firma implica che lo Stato membro possa in tale sede dichiarare di applicare a titolo provvisorio gli artt. 6 e 7 dell'ATT (COM (2013)482 final). A seguire una Decisione del Consiglio che autorizzi gli Stati membri a ratificare (proposta di Decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare il trattato sul commercio di armi nell'interesse dell'Unione, art. 1: "gli Stati membri sono autorizzati, nell'interesse dell'Unione, a ratificare il trattato sul commercio di armi relativamente alle questioni di competenza esclusiva dell'Unione": Com/2013/0482 final-2013/0225, NLE), Decisione che richiede il consenso del Parlamento Europeo prima di essere adottata.

Il Parlamento italiano, come si è detto, ha votato la legge che autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'ATT. Non consta invece che l'Italia abbia dichiarato di voler applicare a titolo provvisorio gli artt. 6 e 7 dell'ATT in attesa della sua entrata in vigore. Un numero di Stati si sono invece espressi per la provvisoria applicazione (Svizzera) o lo hanno già fatto in occasione della firma (Antigua e Barbuda, Costa Rica, Islanda, Messico, Serbia, Spagna, Trinidad e Tobago).

Conclusioni

Sarebbe troppo facile osannare l'ATT come una panacea contro il traffico di armi o al contrario affermare che esso sia privo di effetti pratici. Come ogni trattato a livello universale, specialmente in materia di armamenti, è il frutto di compromessi tra le diverse esigenze: compromessi che comunque non hanno consentito la sua approvazione per *consensus* ma soltanto a maggioranza, sia pure ampia. Il numero ragguardevole di firme che sono state apposte non appena il Trattato è stato aperto alla firma a New York è in ogni caso da salutare positivamente, così come il fatto che taluni Stati si siano impegnati a eseguire provvisoriamente il Trattato prima della sua entrata in vigore. Sarebbe opportuno che anche l'Italia prendesse un impegno in tal senso.

Tra gli aspetti positivi dell'ATT è da annoverare che esso è il primo trattato in materia stipulato dopo quello concluso sotto l'egida della Società delle Nazioni. Speriamo che l'ATT non faccia la fine di quel trattato, mai entrato in vigore. L'ATT necessita di cinquanta ratifiche per l'entrata in vigore: un numero ragguardevole ma non particolarmente alto per questa categoria di trattati. Sarebbe veramente importante che gli Stati Uniti, che hanno già firmato, ratificassero sollecitamente l'ATT. Una campagna per la ratifica potrebbe essere intrapresa non solo nelle sedi Onu, ma anche in altri fori, come il G8 e il G20. L'universalità è una delle condizioni necessarie per l'effettivo funzionamento degli strumenti in materia di armamenti.

Certo non può non destare perplessità sia la scelta di limitare la sfera di applicazione dell'ATT ad un numero ristretto di armi, coincidente con quelle disciplinate dal Registro delle Nazioni Unite (ma con l'aggiunta significativa delle armi di piccolo calibro), sia il sistema dei controlli, non sufficientemente intrusivi e incentrati sul sistema dei rapporti che, come noto, non è particolarmente efficace. Peraltro, miglioramenti possono essere apportati e il sistema degli emendamenti offre lo strumento necessario, una volta che il funzionamento dell'ATT sia stato sperimentato.

In conclusione, quantunque l'ATT non sia il migliore dei trattati possibili, è pur sempre il primo strumento a livello universale in materia di commercio delle armi convenzionali e la sua entrata in vigore non potrà non contribuire alla realizzazione dei principi inseriti nel Preambolo del Trattato.

Box 1 - Trasferimento di armi nei trattati di disarmo

Dopo l'entrata in vigore della Carta delle Nazioni Unite, i trasferimenti di armi sono stati essenzialmente disciplinati nel quadro dei trattati di disarmo, che vietano non solo la produzione e lo stoccaggio delle armi proibite, ma anche il loro trasferimento. Le disposizioni in questione hanno per oggetto le armi di distruzione di massa e taluni trattati di diritto internazionale umanitario.

Normalmente i trattati di disarmo contengono disposizioni anche in materia di trasferimenti di armi o comunque di materiali che possono servire alla loro produzione. Occorre ricordare a questo proposito il Trattato di non proliferazione nucleare (TNP, 1968), la Convenzione sulle armi batteriologiche (1972) e quella sulle armi chimiche (1993).

Secondo gli artt. I e II del TNP, gli Stati nucleari hanno il dovere di non trasferire, direttamente o indirettamente, armi nucleari o altri ordigni nucleari esplosivi; gli Stati non nucleari hanno l'obbligo di non ricevere tali armi ed ordigni. Anche l'uso pacifico dell'energia nucleare è oggetto di particolare cautela, e il trasferimento agli Stati non nucleari di materiale fissile e degli impianti destinati alla sua produzione sono possibili solo se l'acquirente ha stipulato un accordo di salvaguardia con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA).

L'art. III della Convenzione sulle armi batteriologiche vieta di trasferire, direttamente o indirettamente, agenti, tossine, e armi batteriologiche vietati dalla Convenzione, nonché le apparecchiature destinate alla loro produzione e ai sistemi di lancio.

Molto più complessa è la Convenzione sul disarmo chimico, che detta regole sia in materia di non proliferazione di armi chimiche sia in materia di commercio di prodotti di potenziale uso per la fabbricazione di armi chimiche. Il primo gruppo di regole, contenuto nell'art. I della Convenzione, vieta in modo assoluto l'acquisizione o il trasferimento, diretto o indiretto, di armi chimiche. Il secondo gruppo di disposizioni, contenuto nell'art. XI, detta un articolato regime per i trasferimenti di tre tipi di prodotti chimici: prodotti altamente tossici, che possono servire a scopi di ricerca; prodotti di possibile impiego come incapacitanti; prodotti largamente usati nell'industria chimica, ma che possono essere impiegati come precursori di composti tossici.

Misure giuridicamente vincolanti sono state recentemente istituite anche nei trattati di diritto internazionale umanitario, in particolare nei Protocolli II e IV della Convenzione del 1981 sulle armi inumane. Il II Protocollo, nella versione emendata, dispone, nell'art. 8, il divieto di trasferire ogni mina il cui uso sia proibito dal Protocollo. Viene inoltre proibito il trasferimento delle mine antiuomo agli Stati non parti, tranne ove lo Stato importatore s'impegni ad applicare il Protocollo. In ambedue i casi il soggetto importatore deve essere uno Stato o un ente sotto controllo statale autorizzato ad importare materiale bellico, e l'import/export deve aver luogo nel rispetto delle disposizioni del Protocollo e delle rilevanti norme di diritto internazionale umanitario. L'art. 1 del IV Protocollo stabilisce il divieto per gli Stati contraenti di trasferire le armi laser accecanti ad uno Stato non contraente o ad un'entità diversa dagli Stati (ad es. insorti o movimenti di liberazione nazionale).

La Convenzione sulle mine antipersona del 1997, in cui gli aspetti del disarmo sono prevalenti, proibisce in maniera assoluta lo sviluppo, produzione, stoccaggio e trasferimento di tali ordigni (art. 1, par. 1 b). Sono solo consentiti la detenzione e il trasferimento di una modesta quantità di mine, allo scopo di sviluppare le tecniche pertinenti per il rilevamento, la rimozione e la distruzione delle mine antipersona (art. 3).

Le opinioni riportate nel presente dossier sono riferibili esclusivamente all'Istituto autore della ricerca.

Coordinamento redazionale a cura di:

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI

DIPARTIMENTO AFFARI ESTERI

Tel. 06.67604939

e-mail: st_affari_esteri@camera.it

<http://www.parlamento.it/osservatoriointernazionale>